

Emergenza epidemiologica da COVID-19
Sospensione versamento contributi – DL n. 23 del 8 aprile 2020

L'Inps con **Messaggio n. 1754 del 24-04-2020** ha fornito le istruzioni operative in relazione alla sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020.

Le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 1 e 2 e commi 3 e 4, in relazione alla verifica della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, operano disgiuntamente per i mesi di marzo e aprile 2020. Pertanto, il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile, potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese.

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi dell'articolo 18 del Decreto-Legge n. 23/2020, sono quelli con scadenza legale nell'arco temporale decorrente dal 1° aprile 2020 al 31 maggio 2020, ferma restando l'eventuale operatività disgiunta per il mese di aprile e maggio 2020.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, sono stati comunicati i codici da utilizzare per esporre l'importo dei contributi sospesi nell'elemento <DenunciaAziendale> del flusso UNIEMENS:

- N970**, avente il significato di “*sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 1 e 2*”.

I soggetti interessati sono gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi **non superiori a 50 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;

- N971**, avente il significato di “*sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 3 e 4*”.

I soggetti interessati sono gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi **superiori a 50 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;

- N972**, avente il significato di “*sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 comma 5*”.

I soggetti interessati sono gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, **in data successiva al 31 marzo 2019**.

Di seguito si riepilogano le sospensioni previste dal DL 23/2020.

Tipologia soggetto	Mese denuncia sospensione	Sigla credito UNIEMENS	Periodo sospensione termini versamento	Periodo inizio recupero	Numero rate
1	MAR – APR	N970	01/04 – 31/05 (*)	30 giugno	5
2	MAR – APR	N971	01/04 – 31/05 (*)	30 giugno	5
3	MAR – APR	N972	01/04 – 31/05	30 giugno	5

(*) ferma restando l'eventuale operatività disgiunta per i mesi di aprile e maggio 2020

Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata i codici sono stati comunicati i codici da riportare nell'elemento <CodCalamita> di <Collaboratore> della denuncia UNIEMENS:

- per i soggetti di cui al punto 1 il valore **28**, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18, commi 1 e 2”;
- per i soggetti di cui al punto 2 il valore **29**, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18, commi 3 e 4”;
- per i soggetti di cui al punto 3 il valore **30**, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18, comma 5”.

SOFTWARE

In “Tabella sigle per EMENS” (**TB0201**) sono già presenti i seguenti codici che fanno riferimento alle sigle di nuova istituzione:

- codice 9584 per la sigla “**N970**”;
- codice 9585 per la sigla “**N971**”;
- codice 9586 per la sigla “**N972**”.

Pertanto, per le aziende interessate dalla sospensione contributiva in oggetto (DL n. 23 del 8 aprile 2020), ai fini dell'elaborazione della denuncia **UNIEMENS di marzo** gli utenti dovranno eseguire le operazioni di seguito dettagliate.

A) L'utente dovrà indicare al campo “Codice recupero” della scheda “Dati contributivi” di **AZIE** il codice di “Tabella sigle per EMENS” (**TB0201**) previsto in funzione della tipologia di azienda interessata dalla sospensione:

- per i soggetti di cui al punto 1 il codice tabella 9584 corrispondente alla sigla “**N970**”;
- per i soggetti di cui al punto 2 il codice tabella 9585 corrispondente alla sigla “**N971**”;
- per i soggetti di cui al punto 3 il codice tabella 9586 corrispondente alla sigla “**N972**”.

Tale codice potrà essere inserito impostando la variazione storica, con l'attenzione di indicare come periodo inizio validità 01/03/2020.

B) Con riferimento ai collaboratori interessati dalla sospensione contributiva, ai fini della compilazione del flusso UNIEMENS, è cura dell'utente indicare i codici previsti al campo “Codice calamità” della sezione “Progressivi > Collaboratori” di **DIPE**:

- **28**, nel caso di collaboratore di aziende di cui al punto 1;
- **29**, nel caso di collaboratore di aziende di cui al punto 2;
- **30**, nel caso di collaboratore di aziende di cui al punto 3

C) Valutazione sospensione contributi a carico del dipendente – Effetti su cedolino e quadratura.

Con riferimento al criterio di elaborazione del cedolino del mese di marzo e alla successiva valutazione operata dall'utente in merito al versamento della delega scadente il 16/04 si possono rappresentare le seguenti situazioni:

- contributi c/dipendente non trattenuti in quanto in **DIPE**, scheda “*Trattenute*”, al campo “*Sospensione contributi*” è stato indicato il codice “**T**” (sospensione contributi c/dipendente e c/azienda).
Dopo le verifiche dei punti A e B sarà necessario rieseguire la quadratura (**QUADR**) del mese di marzo;
- contributi c/dipendente trattenuti e versati (sospensione dei soli contributi c/azienda, a seguito della compilazione del campo “*Sospensione contributi*” della scheda “*Dati contributivi*” di **AZIE**, effettuata in fase di elaborazione del cedolino di marzo).
Dopo le verifiche dei punti A e B sarà necessario rieseguire la quadratura (**QUADR**) del mese di marzo;
- contributi c/dipendente trattenuti e non versati e contribuzione c/azienda sospesa (sospensione del versamento contributi c/dipendente e c/azienda).

Nel caso in cui i cedolini di marzo siano stati elaborati con l'indicazione del codice “**V**” nel campo “*Sospensione contributi*” della scheda “*Trattenute*” di **DIPE**, dopo le verifiche dei punti A e B sarà necessario rieseguire la quadratura (**QUADR**) del mese di marzo.

Viceversa, dopo le verifiche dei punti A e B sarà necessario per il mese di marzo eseguire il comando **ELESOS**, scelta “*Sospensiva contributi > Inserisci sospensiva versamento*” (vedi note PAGHE 2020.1.1) e successivamente rieseguire la quadratura (**QUADR**).

Per consentire l'esecuzione del comando di quadratura per la mensilità di marzo, laddove aggiornata, occorre compilare il campo “*Escludi controllo cedolini aggiornati*” presente all'interno del pulsante “*Funzioni > Opzioni*” del comando **QUADR**; tale impostazione non è necessaria se indicato il valore “B” nel campo “*Sblocco calcolo quadrature per mensilità già aggiornate*” di “*Tabella personalizzazione procedura PAGHE*” (**TB1203**), sezione “*QUADR*”.